SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 maggio 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2014.

Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di «Contratti per attività di insegnamento»;

Visto l'art. 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca»;

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266 e, in particolare, l'art. 3, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «requisiti necessari dei corsi di studio» e, in particolare, l'art. 5 e l'Allegato *B)*, par. 4;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n. 24786, recante «Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università»;

Decreta:

Art. 1.

Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo

1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonché per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.

2. Le università possono, altresì, stipulare con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attività d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.

4. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

5. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

8. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 2.

Oggetto delle Convenzioni

1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, stabiliscono:

a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;

b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;

c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

Art. 3.

Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei stranieri possono essere conteggiati in base a convenzioni stipulate con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri possono, altresì, essere conteggiati in virtù di un contratto con il quale l'università ospitante affida lo svolgimento di un intero insegnamento.

2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

3. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.

Art. 4.

Norme finali

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.

2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.

3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono definiti dall'università ospitante.

4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 30 gennaio 2014

Il Ministro: CARROZZA

14A03620

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2014.

Adozione degli avvisi 2.1, 2.2, 2.3 a valere sull'Azione 2 del programma annuale 2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013»

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 9388 del 17 dicembre 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva modifica trasmessa alla CE con nota prot.n. 5127 del 28 aprile 2014

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto il decreto prot. n. 1468 del 12 febbraio 2014 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013 (versione rivista in data 28 aprile 2014 e notificata alla CE con nota prot. n. 5127 del 28 aprile 2014);

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la selezione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati nell'ambito dell'Azione 2 Programma Annuale 2013, nello specifico:

Avviso 2.1 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Roma in applicazione del Regolamento di Dublino;

Avviso 2.2 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso gli aeroporti di Milano in applicazione del Regolamento di Dublino;

Avviso 2.3 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Venezia in applicazione del Regolamento di Dublino.

Gli Avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

14A03631

DECRETO 29 aprile 2014.

Scorrimento delle graduatorie delle Azioni 1 e 4 programma annuale 2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 5163 del 1° agosto 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva modifica;

Visti i decreti prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 e prot. n. 6483 del 1ª agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 1, 2D, 3D e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 1910 del 20 febbraio 2014, con il quale sono state approvate per le Azioni 1 e 4, le graduatorie dei progetti presentati a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008/2013;

Considerata la modifica del Programma Annuale 2013 trasmessa alla CE, con nota prot. n. 5127 del 28 aprile 2014, che ha anche comportato l'incremento della dotazione comunitaria di € 64.186,24 per l'azione 1 e di € 150.716,85 per l'azione 4; pertanto la dotazione complessiva è pari rispettivamente a € 2.869.372,48 e € 3.630.409,66;

Considerata l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto prot. n. 1910 del 20 febbraio 2014, in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito;

Decreta:

sono integrate e approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, di cui al decreto prot.n. 1910 del 20 febbraio 2014, presentate a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al presente decreto.

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

14A03632

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2014.

Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, relativo agli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui agli artt. 17-*bis* e successivi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 17-*decies* che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo;

Visto il comma 2 dell'art. 17-*bis* del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive;

Visto altresì il comma 1 dell'art. 17-*undecies* del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 17-*decies*;

Visto inoltre il comma 6 dell'art. 17-*undecies* del decreto medesimo che stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo e del monitoraggio degli incentivi relativi all'anno precedente;

Considerato che per l'anno 2013 il monitoraggio degli incentivi ha evidenziato che la quota di risorse dedicata a tutte le categorie di acquirenti è risultata insufficiente rispetto alle richieste del mercato;

Considerato altresì che per l'anno 2014 la dotazione del fondo di cui all'art. 17-*undecies* comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è pari a 31.363.943 euro, come modificato dall'art. 1, comma 559 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nonché dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, cui si aggiungono le risorse del medesimo fondo non utilizzate nel 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Per l'anno 2014 le risorse del fondo di cui all'art. 17-*undecies* comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono così ripartite:

a) 15 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettere *a)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;

b) 35 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti;

c) 50 per cento delle risorse disponibili per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la sostituzione di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

2. In applicazione della deroga prevista dall'art. 17-*undecies*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, i contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1522

14A03608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 397/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi-Aventis S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ENTEROGERMINA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi-Aventis S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 013046091 e A.I.C. n. 013046103;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTEROGERMINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni.

«6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 013046091 (in base 10) 0DG4BC (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

«6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 013046103 (in base 10) 0DG4BR (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENTEROGERMINA è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03531

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bonisara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 398/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BONISARA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042709016, A.I.C. n. 042709028, A.I.C. n. 042709030;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BONISARA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042709016 (in base 10) 18RD0S (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042709028 (in base 10) 18RD14 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042709030 (in base 10) 18RD16 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BONISARA è la seguente:

per la confezione da 1 blister: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 3 e da 6 blister: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03532

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 402/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EFFERALGAN;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042847018, A.I.C. n. 042847020;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFERALGAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 042847018 (in base 10) 18VLTB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 042847020 (in base 10) 18VLTD (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFFERALGAN è la seguente:

per la confezione codice di A.I.C. n. 042847018: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP);

per la confezione codice di A.I.C. n. 042847020: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma,18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03533

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 403/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOBRADEX;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042845014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

A.I.C. n. 042845014 (in base 10) 18VJUQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRADEX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03534

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 404/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042844011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale;

A.I.C. n. 042844011 (in base 10) 18VHVC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 14 aprile 2014).

Premessa.

Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il comma 4 di tale disposizione prevede, infatti, che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture relativi all'Esposizione universale in programma a Milano nel 2015 (EXPO 2015) vengano effettuati con l'osservanza delle linee-guida adottate da questo Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia.

Sulla base di tali previsioni sono state già adottate due linee guida: la prima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2011, ha definito le modalità delle attività di verifica antimafia, concentrando tra l'altro nel prefetto di Milano la competenza al rilascio delle informazioni per tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori connessi all'EXPO 2015. La seconda – adottata sulla scia della direttiva del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2013 – ha reindirizzato l'attività di controllo, secondo un innovativo modello d'azione che valorizza l'importante contributo della Direzione nazionale antimafia e il ruolo informativo e di analisi della Direzione investigativa antimafia.

Le indicazioni contenute in questi due atti di indirizzo hanno focalizzato l'attenzione su un primo ciclo di interventi, riguardanti la realizzazione del sito espositivo, cioè la cd. «piastra», destinato ad ospitare i padiglioni dei Paesi aderenti.

Con l'approssimarsi della data di inizio di EXPO, a tale fase sta seguendo quella ulteriore in cui, completate le attività infrastrutturali di base, si renderà necessario procedere ad interventi funzionali al montaggio e all'allestimento dei manufatti destinati agli S.p.a.zi espositivi, nonché alla loro fruizione.

Inoltre, con l'inizio della manifestazione, diventeranno predominanti le forniture e le prestazioni di servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei numerosi eventi in programma. Secondo recenti valutazioni predittive, tale evoluzione porterà ad un notevole accrescimento del numero degli operatori economici, ampliando di conseguenza l'area potenziale dei controlli.

Questa fase, di imminente avvio, sarà soprattutto caratterizzata dal rapido e sostenuto avvicendamento delle imprese impegnate nelle diverse attività, determinando una situazione di turn over estremamente dinamica e allo stesso tempo frammentata e pulviscolare.

Anche l'organizzazione degli eventi che punteggeranno lo svolgimento di EXPO potrà caratterizzarsi in termini simili.

Appare dunque necessario sulla base di tali premesse apprestare nuove e ulteriori indicazioni che fluidifichino i controlli antimafia, senza pregiudicarne incisività ed efficacia.

D'altronde, molte delle attività imprenditoriali che verranno interessate non si inquadrano né sono riferite ai settori «sensibili», per i quali sono operative, come noto, le cd. «white list», istituite ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2013.

Altre ancora, invece, delle attività che verranno in rilievo saranno eseguite, su incarico di EXPO 2015 S.p.a., da soggetti che rientrano tra i quelli indicati dall'art. 83, comma 1, del Codice antimafia, e, come tali, esclusi, ai sensi del successivo comma 3, lettera *b)* dello stesso articolo, dalle verifiche antimafia.

In virtù dell'inevitabile maggior carico di lavoro che si prevede, e dell'esigenza di garantire una sempre maggiore celerità e speditezza dell'azione di controllo, senza abbassarne minimamente il livello, in coerenza con quanto previsto dalla circolare del sig. Ministro dell'interno del 19 aprile 2013, il prefetto di Milano potrà procedere ad un potenziamento della «task force» già istituita presso la prefettura di Milano, attraverso l'apporto di ulteriore personale delle Forze di polizia, nonché di personale del Corpo di polizia locale di Milano, in tale ultimo caso attraverso la stipula in sede locale di uno specifico Protocollo di intesa operativo, che ne preveda l'utilizzo soltanto per finalità amministrative istruttorie.

Allestimento degli stand e attività organizzativa degli eventi.

1. *I soggetti.*

Si precisa che la presente direttiva fa riferimento ad attività contrattuali commissionate da EXPO 2015 S.p.a., ai fini sia della realizzazione e allestimento del Padiglione Italia, sia delle attività che saranno svolte per la realizzazione e allestimento degli stand espositivi degli altri Paesi per la parte che non venga direttamente eseguita da questi ultimi.

Ne sono quindi escluse quelle eventuali attività che siano affidate direttamente dagli stessi Paesi espositori, con riferimento ai quali continueranno ad applicarsi le prescrizioni contenute nella seconda edizione delle linee-guida del dicembre 2013.

2. *Le attività.*

2.1. Rientrano nel perimetro della presente direttiva le attività di realizzazione e allestimento degli stand e quelle connesse alla organizzazione degli eventi tematici che si svolgeranno nel corso della manifestazione internazionale.

Per quanto concerne le attività di realizzazione e allestimento esse verranno a riguardare una congerie di interventi difficilmente catalogabili a priori secondo il principio del «numerus clausus», e richiederanno l'acquisto, la fornitura e la posa in opera di materiali e prodotti di vario tipo, tra i quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, i materiali metallici, i prodotti in legno, in gomma o materiale plastico, i prodotti chimici, i prodotti di elettronica, materiali di arredo, materiali tessili e impianti tecnologici.

Potendo anche trattarsi di prodotti di manifattura artigianale, appare opportuno puntualizzare che le imprese individuali artigiane sono comunque esenti dalla normativa sull'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera *d)* del Codice antimafia. Nel caso in cui dovessero comunque insorgere, a questo o ad altro titolo, incertezze applicative, al prefetto di Milano, alla luce degli indirizzi contenuti nella presente e nelle precedenti linee guida, adotterà i provvedimenti necessari, sentita, anche in via telematica, la locale sezione specializzata, tenendo informato questo Comitato.

Resta fermo che sono qui considerati l'acquisto e la fornitura, con o senza posa in opera, di materiali e prodotti non ricadenti in settori merceologici a rischio, per i quali continuano ad applicarsi, senza alcuna eccezione , le previsioni contenute nelle precedenti linee-guida; sicché qualora gli interventi di realizzazione dei manufatti (cosiddetta construction) dovessero comportare attività promiscue, anche solo in parte caratterizzate dal ricorso a lavori, servizi e forniture «sensibili», i controlli antimafia sui relativi affidamenti non dovranno subire alcuna variazione procedurale.

2.2. Per quanto riguarda le attività di organizzazione delle varie manifestazioni in cui si articolerà l'EXPO, si conferma che i controlli antimafia dovranno seguire, in linea di principio, le procedure di cui alla linea-guida del 7 dicembre 2013, ad esclusione di quelle attività per le quali vengono qui introdotte prescrizioni diverse.

Sono ricomprese nell'ambito della presente linea-guida le attività organizzative che, similmente a quelle di cui al punto 2.1, non presentano né particolari profili di rischio, né comportano interventi di operatori economici in settori sensibili. Pertanto, vi sono incluse le attività di montaggio e smontaggio di strutture temporanee destinate ad ospitare l'evento, nonché tutte le altre attività già indicate nel precedente paragrafo, ove necessarie all'allestimento di tali strutture.

Restano in ogni caso attratte nel sistema di controllo della seconda edizione delle linee-guida del 7 dicembre 2013, le attività che, secondo le evidenze investigative, presentano comunque profili particolari di rischio, ancorché non ricomprese tra quelle oggetto delle white list.

In questo ambito si iscrivono le attività di ristorazione e di catering, nonché quelle di pulizia delle aree interne ed esterne dei padiglioni o delle strutture temporanee e di sistemazione e manutenzione delle aree destinate a verde.

Eventuali altre attività a rischio potranno essere segnalate al prefetto di Milano dalla DIA e dal GICEX in ragione dei rispettivi, precipui compiti di controllo e di intelligence investigativa. In tal caso il prefetto di Milano, sentita la Sezione specializzata del Comitato, potrà procedere ad estendere le procedure di controllo rafforzato anche alle attività oggetto di segnalazione.

Invece, per le attività di carattere collaterale alla singola manifestazione, come ad esempio quelle di copertura mediatica e di promozione pubblicitaria, di ricevimento e assistenza, di intrattenimento spettacolare, eccetera, i controlli seguiranno il regime ordinario del Codice antimafia.

3. *Le procedure.*

Per le attività di cui al punto 2 la procedura di controllo antimafia, in considerazione della estesissima platea degli operatori economici coinvolti, richiede necessari correttivi, allo scopo di scongiurare possibili appesantimenti o ingolfamenti che andrebbero a discapito della complessiva efficienza ed efficacia del sistema delle verifiche.

A tal fine, le suddette attività saranno esentate dalle verifiche antimafia, qualora l'importo del contratto o subcontratto sia pari o inferiore a 100 mila euro, a condizione che l'impresa interessata presenti a EXPO 2015 S.p.a. l'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice antimafia concernente l'assenza delle situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la pubblica amministrazione. La soglia indicata, comunque ampiamente inferiore a quella prevista dall'art. 83, comma 3, lettera *e)* del Codice antimafia, consentirà, di raggiungere un sensibile obiettivo di semplificazione, e di concentrare i controlli negli ambiti più significativi.

Per le attività di carattere collaterale di cui al precedente paragrafo 2.2 che seguono il regime ordinario dei controlli previsto dal codice antimafia, l'esenzione dalle verifiche antimafia al di sotto della soglia comunitaria dei 150 mila euro sarà comunque subordinata alla condizione che l'impresa interessata presenti a EXPO 2015 S.p.a. l'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice antimafia concernente l'assenza delle situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la pubblica amministrazione.

Resta comunque fermo anche per questi contratti il divieto di frazionamento di cui all'art. 91, comma 2, del Codice antimafia.

I contratti e i subcontratti rientranti nell'area di esenzione dovranno essere oggetto di comunicazione da parte di EXPO 2015 S.p.a. alla prefettura di Milano e i relativi dati andranno inseriti nell'Anagrafe degli esecutori, a cura della stessa società.

Tale prescrizione dovrà essere accuratamente osservata in quanto funzionale ad una particolare esigenza di monitoraggio consistente nel verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di artificioso frazionamento delle attività contrattuali, posto in essere con finalità elusive.

È evidente, infatti, che la ricorrenza di più affidamenti nei confronti della medesima impresa che superino complessivamente, anche con più contratti, il limite dei 100 mila euro, ovvero il superamento di tale soglia per effetto di variazione contrattuale, comporta l'applicazione del sistema di verifiche di cui alle precedenti edizioni delle linee-guida.

Qualora tali approfondimenti, che dovranno avere lo stesso grado di accuratezza delle informazioni antimafia, abbiano esito liberatorio, la prefettura di Milano procederà: *i)* a darne notizia ad EXPO 2015 S.p.a., in maniera che tale informazione, ottimizzando i tempi, sia utilizzabile anche per eventuali successivi affidamenti che riguardino lo stesso operatore, d'importo anche superiore a 100 mila euro; a tal fine, EXPO 2015 S.p.a. dovrà richiedere all'impresa interessata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'invarianza, rispetto al momento di rilascio della liberatoria, degli assetti amministrativi, gestionali e proprietari di cui all'art. 85 del Codice antimafia; *ii)* ad inserire il nominativo dell'operatore economico sottoposto a screening in una apposita sezione dell'Anagrafe degli esecutori, apprestata da EXPO 2015 S.p.a., che verrà costantemente aggiornata anche sulla scorta di eventuali variazioni societarie intervenute.

In tal modo, i controlli verranno a seguire da una parte una logica anticipatoria, in forza di un principio introdotto nell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, oggi trasfuso nell'art. 95, comma 3 del Codice antimafia; principio che, peraltro, ha trovato applicazione per accertamenti preliminari nei settori sensibili in virtù della direttiva del Ministro dell'interno 23 giugno 2010, (cosiddetta direttiva cave); dall'altra, verranno ad ispirarsi ad un principio dinamico, non dissimile da quello su cui si fondano le white list, che garantisce anche uno snellimento delle procedure.

Sempre in questa logica, un eventuale esito interdittivo, conseguente agli approfondimenti in questione, verrà comunicato ad EXPO 2015 S.p.a., per gli effetti di cui all'art. 94 del Codice antimafia e, qualora si tratti di operatore già presente nell'Anagrafe degli esecutori, per il relativo aggiornamento.

Ulteriori indicazioni.

Nella prospettiva evolutiva descritta in premessa, saranno verosimilmente frequenti anche situazioni in cui uno stesso operatore economico, nei cui confronti è già stata emessa l'informazione antimafia liberatoria secondo le procedure rafforzate di controllo, risulti in seguito affidatario di altri contratti o subcontratti nell'ambito delle procedure di gara gestite da EXPO 2015 S.p.a.

In presenza di simili situazioni, la reiterazione delle verifiche, quando la documentazione antimafia rilasciata è ancora in corso di validità ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice antimafia, potrebbe non dare luogo a «utilità marginali» per l'azione di prevenzione quando l'impresa interessata non abbia fatto registrare modificazioni negli assetti societari.

Nell'ottica quindi di evitare ridondanze che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'economia complessiva del sistema di controllo per EXPO, e analogamente a quanto si è indicato al paragrafo 3 ove è stato richiamato il principio di funzionamento delle white list, si ravvisa anche qui l'utilità di introdurre alcuni accorgimenti capaci di realizzare positive economie di scala.

Si ritiene, pertanto, che per le imprese presenti nell'Anagrafe degli esecutori, nei riguardi delle quali sia stata emessa un'informazione antimafia liberatoria, EXPO 2015 S.p.a. non dovrà ripresentare la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia, allorquando l'impresa stessa sia stata destinataria di una liberatoria in corso di validità. In tal caso, EXPO 2015 S.p.a. dovrà fornire soltanto alla prefettura di Milano gli estremi salienti del contratto o subcontratto.

Tale semplificazione è tuttavia subordinata, in analogia a quanto previsto al paragrafo 3, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesti che rispetto al momento in cui fu rilasciata l'originaria informazione antimafia liberatoria, non si sono verificati mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari indicati all'art. 85 del Codice antimafia.

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere parimenti inviata alla prefettura di Milano.

Resta fermo, beninteso, che nel caso in cui siano sopraggiunti elementi da cui emerga la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa, la stessa prefettura procederà all'adozione dell'interdittiva, informandone immediatamente EXPO 2015 S.p.a., anche prima della scadenza di validità della liberatoria.

Le presenti linee-guida entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A03661

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-107) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.